CAMERA DEI DEPUTATI N. 392

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PITZALIS

Presentata il 17 ottobre 1958

Organici degli ispettori e direttori di divisione del Ministero della pubblica istruzione e dei provveditori agli studi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che ho l'onore di sottoporre al Parlamento rappresenta un altro passo in avanti nella chiarificazione legislativa dei servizi della pubblica istruzione, i quali debbono essere considerati nel duplice aspetto in cui si presenta qualsiasi realtà sociale che divenga contenuto di un ordinamento amministrativo: un aspetto che esprime la strutturazione vera e propria dei servizi, di cui costituisce la cosidetta competenza oggettiva, e l'altro che si riferisce alle persone che a questi servizi attendono, cioè ai funzionari.

L'evoluzione storica dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione è stata caratterizzata da un distacco sempre più sensibile del servizio centrale (Ministero in senso stretto) dalla molteplicità e varietà dei servizi tecnici (istituti, scuole, biblioteche, università, osservatori, ecc.) nei quali la realtà sociale e giuridica della istruzione e della educazione si articola e si attua.

Sarebbe interessante, ma in questa sede poco opportuno, esporre in termini analitici questa scarsa adesione delle strutture e delle qualifiche dell'organo amministrativo centrale alle esigenze concrete della materia amministrativa, varia e complessa, della pubblica istruzione; ritengo piuttosto necessario porre in rilievo che la realtà quotidiana della funzione dell'Amministrazione centrale, resasi questa sempre più esperta attraverso gli anni, ha attenuato tale distacco mediante il conferimento ai propri funzionari più elevati di funzioni non strettamente attribuibili alle qualifiche da essi rivestite.

Il delicato problema merita tuttavia un discorso chiarificatore della natura essenziale del Ministero della pubblica istruzione, le cui funzioni sono qualificate, nella quasi totalità, dai compiti di controllo, di vigilanza e di impulso verso gli uffici dipendenti, compiti questi che non sono soltanto didattici e disciplinari, come erroneamente l'opinione corrente tende a ritenere, ma organizzativi e tecnici nel più ampio dei significati. Controllo, vigilanza e impulso pertanto, che non appaiono tanto la conseguenza di un non bene individuato rapporto gerarchico tra gli uffici del centro e quelli della periferia, quanto la espressione del generale intervento moderatore dello Stato nella libertà della scienza e della cultura sancita dalla Costituzione. Onde la funzione strattemente e tradiziomalmente amministrativa, intesa come somma di poteri e di facoltà aventi scopi di ordinamento e di regolamentazione, non soltanto non esaurisce ma postula l'altra competenza centrale dell'Amministrazione della pubblica istruzione, che è costituita dalla azione ispettiva, che si esplica sugli aspetti didattici, disciplinari, organizzativi, economici, sociali e culturali nel senso più largo dell'espressione.

Si potrebbe rilevare che la stessa natura composita dell'insieme degli uffici che sono « amministrati » dal Ministero della pubblica istruzione e la stessa ricchezza e varietà dei ruoli del personale « dipendente » danno quasi

prevalenza alla funzione ispettiva esercitata dal centro. Gli ispettori centrali e i direttori di divisione (ai quali sono assimilati i pochi ispettori capo) e gli ispettori generali, nei riguardi delle innumerevoli istituzioni ed uffici che formano la sostanza amministrativa della pubblica istruzione, esercitano una quotidiana, permanente funzione di controllo e di vigilanza, un'immanente funzione ispettiva quindi che si pone sullo stesso piano di quella amministrativa in senso stretto.

La presente proposta di legge non intende affrontare una questione di ruoli, ma soltanto tende ad attribuire alle concrete attività di alcune categorie di funzionari dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, qualifiche meglio corrispondenti alle specifiche funzioni da essi svolte. Tende cioè a dare il necessario riconoscimento formale alle effettive funzioni cui non corrisponde una qualifica adeguata. Questo provvedimento non vuol risolvere in modo definitivo il problema dei servizi della pubblica istruzione, ma rappresenta una tappa nel processo di chiarificazione legislativa già in atto.

È recente infatti l'intervento del Parlamento sulla situazione dei provveditori agli studi e più recente ancora l'intervento sulla situazione degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione, il cui *status* si è voluto equilibrare con quello di molte categorie con le quali quelle egregie schiere di funzionari venivano in contatto diretto (capi di Istituto, professori, ecc.) e indiretto (capi di ufficio e direttori di servizi di uguale importanza di altri rami della pubblica Amministrazione).

Sono inoltre, sempre attuali le voci, anche autorevoli, che proclamano l'autogoverno della scuola dal punto di vista didattico; sono forse queste voci espressione del distacco, cui si è accennato, tra l'organo centrale e la realtà viva e operante della scuola e della istruzione in generale ? Se così fosse, più imperioso ed urgente sarebbe il dovere del Parlamento di affrettare l'opera di chiarificazione dei servizi della pubblica istruzione, incominciando col riconoscimento delle effettive funzioni che già sono svolte dai funzionari direttivi del centro più qualificati.

La soluzione che ho l'onore di proporre, si presenta come la conseguenza delle considerazioni che precedono, sulla natura effettiva delle funzioni direttive della pubblica istruzione, e come l'integrazione necessaria dei recenti provvedimenti del Parlamento nei riguardi dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali. Determinato infatti l'intimo carattere di quelle funzioni, appare utile semplificare la intera situazione dei dirigenti più elevati della Amministrazione assimilando con possibilità di intercambio il ruolo dei predetti funzionari del centro a quello dei provveditori agli studi.

A ben vedere non appaiono ragioni essenziali per conservare la netta distinzione ora esistente fra i due ruoli. Oltre alle considerazioni sulla identità delle funzioni svolte dai provveditori agli studi e dai funzionari del centro, basti ricordare che sia il titolo di studio che i concorsi di ammissione in carriera sono uguali. L'assimilazione dei ruoli con la conseguente possibilità di passaggio dall'uno all'altro arreca il vantaggio di preparare funzionari esperti per i problemi sia del centro che della provincia, così come avviene in molti altri rami della amministrazione pubblica.

Il provvedimento non arreca nessun sensibile aggravio al bilancio in quanto vi sono molti posti vuoti negli organici del personale direttivo della pubblica istruzione che non vengono coperti da concorsi.

L'articolazione del provvedimento, di per sé chiarissima, è illustrata da tutte le considerazioni sopra svolte.

Qui giova ricordare che l'azione del centro, cioè dei più elevati funzionari dell'Amministrazione della pubblica istruzione, si svolge direttamente o indirettamente su una massa di oltre cinquecentomila « dipendenti » (maestri e professori, titolari o meno) o su un numero stragrande di istituzioni (dalle scuole elementari alle Università, dalle istituzioni scientifiche e culturali della più diversa natura, statali o private). Tale azione che si attua nelle svariate forme e modi inerenti all'attività amministrativa e ispettiva, si esplica su tutta la vasta materia della scuola affinché venga promossa e non compressa la libertà della scienza e della cultura, la libertà dell'insegnare e dell'imparare sanciti dalla Costituzione.

Per le suesposte considerazioni mi lusingo che la Camera voglia approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I posti dell'organico di ispettore generale, di direttore di divisione e ispettore capo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di cui al quadro 13-*a* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono resi cumulabili in un unico organico.

Essi sono distinti in due classi corrispondenti ai coefficienti 670 e 500 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il personale inquadrato nella classe corrispondente al coefficiente 670 di cui sopra, assume la qualifica di ispettore generale o di direttore superiore di divisione.

Il personale inquadrato nella classe corrispondente al citato coefficiente 500 assume la qualifica di direttore di divisione e di ispettore capo.

ART. 2.

Il personale di cui al precedente articolo 1 può, indipendentemente dalla qualifica, essere preposto a uffici o servizi dell'Amministrazione centrale, nei quali sono articolate le Direzioni generali, od anche autonomi.

ART. 3.

Il ruolo organico del personale di cui al precedente articolo 1 e il ruolo dei provveditori agli studi sono assimilati. È consentito il passaggio da uno all'altro ruolo, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su domanda dell'interessato e parere favorevole del Consiglio di amministrazione. È, in ogni caso, richiesta la compensazione del reciproco contemporaneo passaggio dall'altro ruolo.

ART. 4.

Per le promozioni dalla seconda alla prima classe dei funzionari di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le norme di cui all'articolo 1, comma primo, della legge 16 maggio 1956 n. 494.

ART. 5.

Alla spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.